



# CARTA DI QUALITA'

come modificata il 24 maggio 2025 alla XXV Assemblea Nazionale dell'associazione a Valvasone Arzene (PN)

## ART.1 PRINCIPI

- 1.1 L'Associazione "I Borghi Più Belli d'Italia" si è costituita, nell'interesse dei comuni associati per:
- a. tutelare, valorizzare e promuovere il grande patrimonio di arte, cultura, tradizioni, paesaggi ad essi appartenenti;
  - b. garantire la qualità di vita, lavoro, servizi, opportunità delle comunità ivi residenti o domiciliate sostenendo ogni iniziativa volta a contrastare il processo di spopolamento in atto.
  - c. favorire con modalità compatibili con la dimensione e la fragilità dei luoghi, un turismo consapevole e sostenibile, qualificando la fruibilità di servizi pubblici e privati.
- 1.2 L'Associazione ha la disponibilità esclusiva del marchio "I Borghi Più Belli d'Italia", depositato secondo le disposizioni di legge e registrato. Tale marchio è costituito dalla denominazione e dal logotipo riprodotto nell'allegato I.
- La presente Carta ha lo scopo di definire le modalità di attribuzione, uso e ritiro del marchio depositato e, di conseguenza, i criteri di ammissione o di esclusione dei comuni dall'Associazione.

## ART. 2.1 CRITERI DI AMMISSIONE

Per essere ammesso nell'Associazione de "I Borghi Più Belli d'Italia" e utilizzarne il marchio di cui questo è proprietario, ogni Comune deve soddisfare i seguenti criteri:

- 2.1.1 avere una **popolazione non superiore ai 15.000 abitanti**. (questo criterio è eliminatorio).  
Se il numero degli abitanti del Comune dovesse superare, negli anni successivi all'ammissione, il limite dei 15.000, manterrà la qualifica di Socio Ordinario fino ad un aumento del 10% di abitanti. In caso di superamento del suddetto limite il Consiglio Direttivo deciderà, su verifica del Comitato Scientifico, se consentire al comune, compatibilmente con lo Statuto e la Carta di Qualità, la permanenza nell'associazione come socio Onorario.
- 2.1.2 avere una **presenza nel borgo di almeno il 70% di edifici storici anteriore al 1939**, anno di promulgazione della legge n. 1089/1939 inerente alla tutela del patrimonio artistico e storico (questo criterio è eliminatorio).
- 2.1.3 non far parte di un'associazione con finalità simili che potrebbe creare confusione. Il Direttivo stabilisce quali sono queste associazioni.

#### 2.1.4

offrire un **patrimonio di qualità** che si faccia apprezzare per i seguenti motivi:

**Qualità urbanistica**, ovvero:

- ✓ qualità degli accessi al Borgo;
- ✓ compattezza e omogeneità della massa costruita;
- ✓ preservazione del legame tra microsystema urbano, storicamente determinato, e ambiente naturale circostante;

**Qualità architettonica**, ovvero:

- ✓ armonia e omogeneità dei volumi costruiti;
- ✓ armonia e omogeneità dei materiali e dei colori delle facciate e dei tetti;
- ✓ armonia e omogeneità delle "aperture" (porte, portoni, finestre, luci ecc.);
- ✓ presenza di elementi decorativi simbolici (frontoni, insegne, stucchi ecc.).

#### 2.1.5

manifestare, attraverso fatti concreti, la **politica di valorizzazione, sviluppo, promozione e animazione** del proprio patrimonio misurabili secondo i seguenti criteri:

a) valorizzazione, ovvero:

- chiusura permanente o temporanea del borgo alla circolazione automobilistica;
- organizzazione di parcheggi esterni;
- interventi di ordine estetico tra cui mimetizzazione delle linee aeree elettriche e telefoniche, dei servizi a rete, dei cassonetti ecc...;
- piano del colore
- accessibilità al Borgo
- attività di recupero, restauro o riuso del patrimonio storico-artistico degradato o abbandonato
- rinnovamento e abbellimento delle facciate;
- arredo urbano: studio particolare dell'illuminazione pubblica, delle insegne pubblicitarie, degli spazi pubblici;
- cura del verde pubblico;

b) sviluppo, ovvero:

- conoscenza della frequentazione turistica;
- presenza di un'offerta di alloggio, ristorazione e attività ludiche, sportive o culturali;
- esistenza di artigiani d'arte o di servizi;
- esistenza di attività commerciali;
- partecipazione a strutture e iniziative intercomunali;
- esistenza di attività e/o istituzioni culturali;
- uso sostenibile di nuove tecnologie
- azioni a contrasto dello spopolamento

c) promozione, ovvero:

- esistenza di un punto di informazione o accoglienza;
- organizzazione di visite guidate e percorsi tematici;
- edizione di guide o opuscoli promozionali, siti web e strumenti di comunicazione anche in forma digitale;
- esistenza di una segnaletica direzionale e informativa;
- valorizzazione di prodotti e piatti tipici

d) animazione, ovvero:

- esistenza di spazi e strutture per le feste al coperto o all'aperto;
- organizzazione di eventi originali e di qualità;
- organizzazione di manifestazioni permanenti o temporanee.

e) ambiente e sostenibilità:

- raccolta differenziata
- contenimento uso plastica
- fonti rinnovabili
- certificazioni ambientali

## ART. 2.2 PROCEDIMENTO DI ESAME ED ISTRUZIONE DI UNA CANDIDATURA ASSOCIATIVA

Il procedimento di esame ed istruzione delle candidature dei Comuni si attiva mediante i seguenti atti formali:

2.2.1

Il Comune interessato deve far pervenire all'Associazione una richiesta di ammissione, a firma del Sindaco, accompagnata:

- da una delibera del Consiglio Comunale che approvi lo statuto e la carta di qualità dell'associazione, e dia mandato all'amministrazione a procedere con la domanda di ammissione all'associazione.
- da una dichiarazione, su modello predisposto dal Comitato Scientifico (denominata "Dati Oggettivi"), attestante l'esistenza dei requisiti richiesti all'articolo 2.1 della presente Carta di Qualità.

2.2.2

Il controllo formale della domanda di candidatura viene eseguito dal Responsabile della Qualità che potrà richiedere al comune eventuali integrazioni.

2.2.3

Superato il vaglio formale la domanda viene inviata al **Comitato Scientifico (CS)** e inserita nella lista di attesa. Il Coordinatore stila poi una lista di comuni candidati da valutare nell'anno (lista di valutazione), rispettosa di eventuali quote di incremento provinciale/regionale votate annualmente in Assemblea Nazionale, sulla base di tre criteri:

- I. la **particolare rispondenza del borgo candidato** (desumibile dalla dichiarazione Dati Oggettivi) ai criteri di ammissione stabiliti all'art. 2.1, in particolare per bellezza architettonica, patrimonio culturale o appartenenza a sito Unesco;
- II. le **esigenze di copertura regionale** in base al numero e la dislocazione dei Borghi presenti in ogni Regione;
- III. la **data di ricezione della richiesta**;

2.2.4

La lista di valutazione va approvata dal Direttivo e poi dall'Assemblea. Il Coordinatore affida le pratiche ai membri del Comitato Scientifico (detti anche valutatori) nel rispetto di un criterio di indipendenza, competenza e imparzialità secondo procedure specifiche del sistema di gestione per la qualità che l'Associazione adotta con la certificazione attiva da Organismi di parte terza.

2.2.5

La **visita di valutazione** consiste in un incontro del Valutatore con il Sindaco o suo delegato e nella visita dettagliata del Borgo. Il Valutatore può anche procedere a una visita in autonomia prima o dopo l'incontro col sindaco o suo delegato. Il Comitato Scientifico può prevedere delle valutazioni plenarie (di tutti i membri del CS) per esigenze di uniformità e calibratura delle analisi delle candidature. Il Coordinatore, prima di inviare il valutatore, accerta il pagamento del "concorso alle spese di valutazione" dei comuni il cui importo viene stabilito nel regolamento interno.

2.2.6

Il valutatore utilizza la scheda di valutazione, basata sui criteri di cui all'art 2.1, approvata dal Comitato Scientifico, che racchiude i parametri necessari per ottenere una valutazione positiva in merito all'ammissione con soglie di sbarramento sulla qualità architettonica e un valore minimo finale sotto al quale non è possibile ammettere il comune candidato. Il Valutatore può chiedere al comune una serie di documenti utili alla compilazione della scheda, il cui mancato invio può essere valutato negativamente ai fini della valutazione.

2.2.7

L'Associazione I Borghi più Belli d'Italia, **pur privilegiando nella sua azione di promozione i comuni più piccoli, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ritiene di non poter escludere dalla sua rete i comuni fino a 15.000 abitanti, spesso custodi di un eccezionale patrimonio culturale. Tuttavia, a questi ultimi, in virtù anche della maggiore quantità di risorse a disposizione, è richiesto per l'ammissione un punteggio finale superiore del 7 per cento rispetto al punteggio minimo.** (nell'attuale scheda di valutazione il punteggio minimo per l'ammissione è di 75, un comune con più di 5.000 abitanti deve ottenere almeno 80 punti).

- 2.2.8 A seguito della valutazione, il Consiglio Direttivo esamina il rapporto del CS per deliberare l'eventuale ammissione del Comune all'Associazione.
- 2.2.9 L'ammissione del Comune può prevedere eventuali "prescrizioni" riferite a problematiche segnalate dal valutatore che non compromettono l'ingresso nell'associazione ma che devono essere risolte e che saranno oggetto di verifica prevista dall'art. 6 di questa Carta.

## ART 3. SOCI ONORARI

- 3.1 Sono Soci Onorari quegli Enti, Associazioni, Istituzioni che, per meriti particolari, il Consiglio Direttivo può ammettere nell'Associazione. Gli Organi deputati dei soci Onorari devono approvare lo statuto e la carta di qualità dell'associazione. (Art. 4 Statuto)
- 3.2 Oltre alla previsione statutaria possono fare richiesta come soci onorari tre categorie speciali: i Borghi Ospiti, i Borghi Ospiti Internazionali e i Borghi Emeriti.
- 3.3 I Borghi Ospiti, Emeriti e Internazionali devono avere le caratteristiche previste dalla presente carta, ad eccezione dei limiti dimensionali, e sono valutati con la medesima procedura prevista per i soci ordinari (art 2.2) con popolazione sopra i 5.000 abitanti. Solo per i Borghi Ospiti è accettata una delibera di Giunta, in luogo di quella consiliare, che approvi lo statuto e la carta di qualità dell'associazione.
- 3.4 Il **Borgo Ospite** (previsto all'art. 4 Statuto) deve richiedere il rinnovo del riconoscimento entro il 1° settembre dell'anno di scadenza. Nelle regioni dove è stato ammesso un Borgo Ospite la candidatura di un nuovo Borgo Ospite deve pervenire in maniera completa entro il 1° settembre per permettere la valutazione del Borgo, altrimenti prevale la richiesta di rinnovo del Borgo Ospite in carica avvenuta antecedentemente al 1° settembre. Se entrambe le richieste (proroga e nuova richiesta) arriveranno successivamente al 1° settembre sarà il Consiglio Direttivo, sentito il Coordinatore del Comitato Scientifico, a decidere in merito. In caso di più nuove richieste arrivate antecedentemente il 1° settembre avrà priorità di valutazione il borgo mai stato ospite e l'ordine di arrivo della domanda in maniera completa.
- 3.5 Il **Borgo Ospite Internazionale** è un comune/ente non ricadente nel territorio italiano, che però non è soggetto ai limiti temporali propri dei Borghi Ospiti. È possibile avere un solo Borgo Internazionale per Nazione.
- 3.6 Si Possono certificare nuclei urbani o frazioni come **Borgo Emerito** su richiesta di Comuni con oltre 15.000 abitanti:
- a) dichiarati "patrimonio dell'umanità", che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:
- la menzione del nome della città nell'iscrizione Unesco;
  - la presenza, nel territorio comunale o urbano, di nuclei storici configurabili come "borghi" con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con una propria riconoscibilità architettonica o urbanistica.
- Non sono pertanto ammissibili i siti patrimonio dell'Umanità di tipo naturale, quelli facenti parte di siti transnazionali, di aree archeologiche, di indicazione geografica o storica o di cui solo uno o più monumenti sono riconosciuti Patrimonio Unesco. In caso di dubbio interpretativo deciderà il Direttivo su parere del Comitato Scientifico.
- b) I borghi già certificati come Borghi ospiti, che abbiano tutti i requisiti per far parte dell'associazione (compreso il numero di abitanti inferiore a 2.000 nel borgo) che sia urbanisticamente distinto e distante rispetto al capoluogo comunale.
- I Borghi Emeriti non sono soggetti ai limiti temporali mentre saranno conteggiati nelle quote di incremento regionale/provinciale stabilite dall'Assemblea. Nelle Regioni dove è previsto l'ingresso di un solo comune all'anno sarà possibile l'ingresso di un solo Borgo Emerito previsto della lettera b). In caso di più richieste deciderà il direttivo sulla base della valutazione del Comitato Scientifico.

## ART. 4 MODALITA' D'USO DEL MARCHIO

Ogni Comune socio dovrà, a norma di Statuto (art.17):

- 4.1 Installare, alle entrate del borgo il **cartello ufficiale** comprendente la denominazione e l'emblema figurativo del marchio.  
Nel pannello il nome del Comune (o della frazione ad esso appartenente) appare sotto il logo e il nome dell'Associazione (Vedi allegato 2).
- 4.2 Il **Comune socio deve utilizzare il marchio** (colore pantone 1805) su tutti i documenti, gli strumenti di comunicazione e di promozione nonché per eventi e manifestazioni.  
Può, inoltre, autorizzare l'uso del marchio per tutte le associazioni senza scopo di lucro e collegate.
- 4.3 Le associazioni Regionali ove costituite adotteranno il logo dell'associazione con la dicitura "I Borghi più belli d'Italia in/nel/nelle\_\_" come previsti dall'Allegato I-bis.  
L'utilizzo del logo regionale è riservato a iniziative della rete regionale mentre i singoli soci per la carta intestata, le iniziative del singolo comune e per la pubblicazione del logo sul proprio sito dovranno utilizzare esclusivamente il logo nazionale.
- 4.4 L'assegnazione di marchi, che richiamano il logo dell'associazione, (ad esempio all. 4) attribuito a esercizi commerciali, attività ricettive e di ristorazione deve avvenire dietro una valutazione i cui parametri, costi e procedure vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento o accordo con terzi. Infatti il Direttivo può assegnare a soggetti esterni il compito di effettuare la suddetta valutazione riservandosi sempre il controllo dell'uso del marchio.

## ART. 5 MODALITA' DI RITIRO DEL MARCHIO

- 5.1 Il Comune è autorizzato ad utilizzare il marchio de "I Borghi Più Belli d'Italia" finché mantiene le condizioni dettate dalla Carta di Qualità.
- 5.2 Nel caso in cui il **Comune perda i requisiti**, attraverso l'accertamento del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo ne propone l'esclusione all'assemblea. Tale proposta viene inviata al sindaco via pec firmata dal Presidente e dal Coordinatore del CS. Il Sindaco ha facoltà di replicare con memoria scritta entro 15 giorni dalla comunicazione. Il Presidente qualora ritenga valide le motivazioni convoca entro 15 giorni il Direttivo per proporre un provvedimento diverso dall'esclusione. La decisione del Direttivo viene comunicata al Comune. Nel caso le motivazioni del comune non siano ritenute valide si procede con la proposta di esclusione. Il Sindaco ha facoltà di esporre le proprie ragioni all'assemblea che decide a maggioranza. L'esclusione implica automaticamente il ritiro del diritto d'uso del marchio da parte del Comune, al quale vengono concessi sei mesi di tempo per eliminare la denominazione e l'emblema figurativo del marchio da tutti i supporti (pannelli, cartelli stradali, segnaletica, ecc.) e da tutti i documenti (opuscoli, avvisi, capolettera, ecc.).
- 5.3 Il Comune escluso, per qualsiasi ragione, è tenuto ad abbandonare l'uso del marchio de "I Borghi Più Belli d'Italia" ma anche a non crearne uno simile che possa ingenerare confusione nell'utenza. Lo stesso impegno riguarda il Comune che, di propria iniziativa, decida di ritirarsi dall'Associazione. In caso di non ottemperanza, o di uso fraudolento, l'Associazione si tutelerà nelle sedi e nelle forme opportune per la tutela del Marchio.
- 5.4 I Borghi Ospiti una volta terminato il periodo di adesione all'associazione non potranno più usare il logo dei Borghi più belli d'Italia ma potranno installare il cartello con il logo e la dicitura "Borgo Ospite dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_" (vedi allegato 3)
- 5.5 I Borghi Ospiti, Emeriti e Internazionali e sono soggetti a tutte le esclusioni previste dallo statuto e alle norme previste nel presente articolo.

## ART. 6 CONTROLLO DELL'USO DEL MARCHIO

- 6.1 Il Consiglio Direttivo al fine di verificare che ogni Comune aderente, sottoscrittore della presente Carta, continui a soddisfare i criteri che hanno reso possibile la sua ammissione tra "I Borghi Più Belli d'Italia" approva **il piano di verifiche annuale dei requisiti dei soci** proposto dal Coordinatore del CS e ne dà attuazione attraverso il procedimento previsto per l'istruzione delle candidature (punto 2.2.4 e seguenti). I Comuni sottoposti a verifica dovranno corrispondere il rimborso spesa del valutatore quantificato dal regolamento interno.
- 6.2 Ai Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, che alla data del 1° gennaio 2025 sono annoverati tra i soci dell'associazione, non si applica, per le verifiche, la maggiorazione del 7% sul punteggio finale minimo per l'ammissione previsto dal punto 2.2.7
- 6.3 Il **piano delle verifiche** e le conseguenti valutazioni sono approvati dal Consiglio Direttivo mentre le proposte di esclusione sono portate all'assemblea come da statuto.
- 6.4 Il Comitato Scientifico può stabilire delle **verifiche straordinarie** nei seguenti casi:
- su decisione del Direttivo a seguito di segnalazioni giudicate attendibili dal Responsabile della Qualità per provenienza e documentazione allegata, arrivate via posta, via e-mail o da apposito format sul sito. Le segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione a meno che non riguardino illeciti previsti dalla legge 190 del 2012 (Whistleblowing) di cui si informeranno le autorità competenti.
  - su decisione del Direttivo stabilendo un termine per verificare il soddisfacimento di precise prescrizioni.
- 6.5 Il **Consiglio Direttivo stabilisce quali sono le manifestazioni istituzionali** previste dall'art. 17 comma 5 dello Statuto a cui i soci devono partecipare, e le relative modalità di adesione, al fine di evitare l'esclusione prescritta e rimanere parte attiva dell'associazione.
- 6.6 Al Consiglio Direttivo è deputata ogni azione per la tutela del Marchio "I Borghi più Belli d'Italia"

## ALLEGATO 1: LOGO DELL'ASSOCIAZIONE – PANTONE 1805 FONT Feline



## ALLEGATO 1-bis LOGHI ASSOCIAZIONI REGIONALI



nelle **Marche**




in **Piemonte**



nel **Lazio**

## ALLEGATO 2: CARTELLONISTICA



# APRICALE

valutato come uno de



I Borghi  
più belli  
d'Italia



# APRICALE



Uno dei  
Borghi  
più belli  
d'Italia



Uno dei  
Borghi  
più belli  
d'Italia

**Albori**  
Comune di  
Vietri sul Mare



Uno dei  
Borghi  
più belli  
d'Italia

**Albori**  
Comune di  
Vietri sul Mare



I Borghi  
più belli  
d'Italia

**Albori**  
Comune di Vietri sul Mare



Uno dei  
Borghi  
più belli  
d'Italia

**Albori**  
Comune di  
Vietri sul Mare



Uno dei  
Borghi  
più belli  
d'Italia

**Grottammare**  
Centro  
Storico



Uno dei  
Borghi  
più belli  
d'Italia

**Grottammare**  
Vecchio  
Incasato



Tipologie di possibili diciture per certificazione di  
parte del comune:

- Vecchio Incasato
- Centro Storico
- Borgo Antico



I Borghi  
più belli  
d'Italia

**Grottammare**  
Borgo Antico



## ALLEGATO 3: CARTELONISTICA BORGO OSPITE, OSPITE INTERNAZIONALE ED EMERITO



